

STATUTO

DELL'UNIONE MONTANA "SIRENTINA"

Il Testo è stato approvato dai Consigli dei Comuni costituenti l'Unione con le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione C.C. di Acciano n. 22 del 31.07.2024
- Deliberazione C.C. di Castel di Ieri n. 12 del 23.09.2024
- Deliberazione C.C. di Castelvecchio Subequo n. 4 del 19.04.2024
- Deliberazione C.C. di Fagnano Alto n. 11 del 09.10.2024
- Deliberazione C.C. di Fontecchio n. 19 del 23.10.2024
- Deliberazione C.C. di Gagliano Aterno n. 3 del 28.03.2024
- Deliberazione C.C. di Goriano Sicoli n. 16 del 26.06.2024
- Deliberazione C.C. di Molina Aterno n. 22 del 30.07.2024
- Deliberazione C.C. di Secinaro n. 12 del 19.10.2024
- Deliberazione C.C. di Tione degli Abruzzi n. 7 del 29.04.2024

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA - GONFALONE E ALBO PRETORIO.

1. L'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata Unione montana.
2. L'unione montana Sirentina è costituita di diritto tra i comuni, montani e parzialmente montani, ricompresi nei territori della Comunità montana Sirentina alla data di entrata in vigore della Legge regionale 16 Ottobre 2023 n. 42 "*Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei comuni montani*" ed oggetto delle procedure di liquidazione;
3. L'Unione montana, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 42/2023, costituisce, per le politiche regionali, il punto di riferimento dei servizi di prossimità al cittadino, a presidio del territorio montano, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
4. In attuazione dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000, tenuto presente quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di riordino territoriale, nonché dell'atto costitutivo vigente, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro e Tione degli Abruzzi è costituita tra gli stessi Comuni l'Unione Montana "Sirentina" di seguito brevemente indicata "Unione".
5. Qualora un comune facente parte di una delle Comunità montane di cui al comma 2, art. 2, LR 42/2023 abbia già aderito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad altra Unione montana esistente:
 - a) in caso di adozione, nei medesimi termini di cui al comma 2 della LR 42/2023, della deliberazione di approvazione dello statuto dell'Unione, contestualmente recede dall'Unione alla quale aveva precedentemente aderito;
 - b) in caso di adozione della deliberazione di non approvazione dello statuto, nella medesima deliberazione conferma la partecipazione all'Unione alla quale aveva precedentemente aderito;
6. Un comune montano o parzialmente montano ricompreso in una delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge può aderire ad una Unione montana diversa da quella di appartenenza ai sensi della LR 42/2023, art. 2, comma 2, previo recesso da quest'ultima attraverso la deliberazione di non approvazione dello statuto nei termini e modalità disposti al successivo comma 3.
7. Ciascun comune può far parte di una sola Unione. Le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa.
8. L'Unione montana costituita ai sensi della LR 42/2023 succede nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana. Al di fuori dei casi previsti dai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2 della LR 42/2023 ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, la manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
 - b) il presidente dell'Unione montana entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione. Il consiglio dell'Unione montana assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio dell'Unione montana.

9. L'Unione "Sirentina", costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite", "tutte le funzioni comunali", "funzioni per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna" e ogni altra funzione o servizio di competenza degli Enti, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un ente locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al D.lgs. 267/2000;
10. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla normativa regionale e, nello specifico dalla LR 42/2023, dall'articolo 32 del d.lgs. 267/2000;
11. L'Unione ha sede legale in Secinaro (AQ), S.P. 11 Sirentina n. 14.
Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo si svolgono presso la sede legale pro-tempore dell'Unione oppure presso la sede dei Comuni che la compongono, ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
12. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
13. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Montana Sirentina". Lo stemma è quello della ex Comunità Montana Sirentina.
14. L'Unione si identifica anche con il gonfalone dell'Ente, riportante lo stemma della ex Comunità Montana, l'uso del quale è disciplinato da apposito regolamento.
15. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del TUEL, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
16. Dalla costituzione del Consiglio dell'Unione e fino all'attivazione dell'Albo Pretorio on-line e del sito istituzionale, gli atti della stessa saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Comunità Montana Sirentina.
17. Il potere di rappresentanza legale dell'Unione compete al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, il quale conferisce il mandato ai difensori previa autorizzazione a promuovere o resistere alle liti da parte della giunta.

ART. 2 - AMBITO OTTIMALE E SUB-AMBITI

1. L'area territoriale comprendente i Comuni aderenti all'Unione Montana "Sirentina" costituisce ambito territoriale ottimale ed omogeneo per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale;

ART. 3 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo statuto dell'Unione è approvato dai singoli consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità previste dalla legge per l'approvazione degli statuti comunali. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate, su proposta del consiglio dell'Unione, dai consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge, dal presente statuto e negli ambiti di propria competenza.
4. I regolamenti approvati dall'Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica.
5. Le risorse utilizzate per il funzionamento dell'Unione derivano dalle altre entrate tributarie e extratributarie previste dalla legge, così come indicato all'art. 6, LR 42/2023, nonché dai trasferimenti dei Comuni. Ogni Comune conserva la propria autonomia nel definire i servizi, da assegnare all'Unione per la gestione, e nel determinare le loro caratteristiche qualificanti. Conseguentemente, ogni scelta determinata dal singolo Comune deve prevedere le rispettive risorse dirette da trasferire all'Unione per l'espletamento del servizio richiesto. Considerato che le risorse economiche destinate ai servizi sono assegnate dal singolo Comune, lo stesso può prevedere forme di solidarietà economica per ottenere obiettivi di equità, uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 4 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione resta costituita a tempo indeterminato.
2. Ai sensi dell'art. 7, della LR 42/2023 lo scioglimento dell'Unione montana si verifica di diritto, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, in seguito alla deliberazione di non approvazione dello statuto da parte dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell'Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero in caso di mancata costituzione degli organi dell'Unione montana.
3. Lo scioglimento dell'Unione montana si verifica, in via ordinaria, con il recesso dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell'Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall'ultimo censimento Istat.
4. A seguito dello scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi in proporzione alla quota di riparto stabilita con delibera del consiglio dell'Unione, in riferimento ad ogni singola funzione o servizio a seguito di apposita istruttoria.

ART. 5 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni contermini, deliberata dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente statuto approvata dai consigli comunali dei Comuni già aderenti, su proposta

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

del consiglio dell'Unione.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare, contenente gli impegni di cui ai successivi commi, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo, a decorrere dalla data di effettività del recesso, il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici ottenuti per le funzioni attribuite in Unione.
5. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) il consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
 - b) il presidente dell'Unione montana entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione. Il consiglio dell'Unione montana assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
 - c) il consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio dell'Unione montana.
6. Il Comune recedente si obbliga:
 - a) a rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali e regionali;
 - b) a rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con i contributi dei Comuni aderenti;
 - c) a rinunciare a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall'Unione;
 - d) a riconoscere che i contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione;
 - e) all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della approvazione del recesso;
 - f) ad assumere gli oneri connessi ai rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso che debbano essere mantenuti in capo all'Unione, che ha diritto pertanto di ripetere dal Comune recedente i corrispettivi dovuti per le obbligazioni di sua competenza;
 - g) a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo scadenze concordate tra le parti che consentano il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione e il soggetto finanziatore per il pagamento delle singole rate;
 - h) a farsi carico delle spese fisse e ripetitive di funzionamento dell'Unione cristallizzate al momento del recesso e calcolate in proporzione all'ultima quota del riparto dei costi tra i Comuni;
 - i) a sostenere eventuali costi emergenti a causa del recesso, in quanto in nessun caso il recesso di un Comune dall'Unione può comportare nuove spese a carico dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti;
 - j) assumere le passività connesse all'eventuale richiesta di rimborso di trasferimenti regionali determinate quali effetto del recesso;
 - k) alla ripartizione dei beni in base ai seguenti criteri:
 - i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualsiasi altro titolo che ne consenta la disponibilità sono restituiti al Comune proprietario

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

recedente;

- l) ad assumere l'obbligo di contribuire, in quota proporzionale, ai costi del personale assunto dall'Unione per tre anni;
- m) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente,
- n) Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente articolo saranno decise da una commissione composta dal segretario dell'Unione e da due esperti in materie legali, anche dipendenti dell'Unione, di cui uno nominato dalla giunta dell'Unione e uno designato dal Comune recedente;
- o) Gli stessi principi si applicano nel caso di recesso da convenzione di conferimento di singole funzioni deliberate da un Comune, nel caso non sia diversamente disposto in merito al recesso nella convenzione di conferimento stessa.

ART. 6 - FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione Montana Sirentina è una forma associativa orientata a definire e promuovere lo sviluppo e l'integrazione dei territori dei Comuni aderenti. L'azione dell'Unione, garantendo l'efficienza e l'efficacia della gestione, è volta a razionalizzare le risorse pubbliche e a garantire una maggiore quantità e qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese;
2. L'Unione garantisce la funzionalità e preserva il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni, ed in particolare dei consigli comunali quali titolari della rappresentanza democratica dei cittadini. Nelle forme previste dal presente Statuto e dalle convenzioni di conferimento, l'Unione riconosce il ruolo degli organi dei Comuni sia per tutte le materie che non rivestono dimensione sovra-comunale, sia per le materie conferite all'Unione che necessitano di una tutela delle specificità dei singoli Comuni. L'attività di tali organi assicura altresì una maggiore capacità di leggere e rappresentare i bisogni dei territori che compongono l'Unione;
3. L'Unione, attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione associata orientati dai principi di differenziazione e di adeguatezza, valorizza le differenze che si possono riscontrare fra i Comuni aderenti a livello di morfologia, assetti economico-produttivi e vocazioni territoriali. Per soddisfare le diverse esigenze che caratterizzano i Comuni aderenti, l'Unione definisce le proprie priorità amministrative in base all'obiettivo di coesione territoriale e al principio di sussidiarietà orizzontale. In tal senso, la gestione associata in Unione non deve determinare l'allontanamento o l'accentramento dei servizi;
4. L'Unione montana Sirentina esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.
5. L'Unione esercita inoltre:
 - a) le funzioni e i servizi già esercitati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Comunità montane soppresse;
 - b) le funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione conferite ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata;
 - c) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi deliberano di esercitare tramite l'Unione con particolare riferimento ai servizi di amministrazione, gestione e controllo, nonché il coordinamento e gestione dei processi di digitalizzazione dei servizi pubblici locali;
 - d) le funzioni a vario titolo conferite dalla Regione e in particolare quelle concernenti le materie disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo*), affidate alle Unioni montane ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.
6. L'Unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni montani, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*).
7. Restano fermi gli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) da parte dei comuni obbligati nei termini fissati dalla legislazione statale.
8. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni l'Unione:
 - o organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
 - o promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche

- etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano;
- promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività amministrativa;
 - riconosce come valore la partecipazione dei cittadini e norma negli appositi regolamenti le modalità per rendere attiva e concreta tale partecipazione (referendum, consulte, forum tematici);
 - garantisce, assicura e promuove, nel perseguimento della propria azione politica ed amministrativa, le pari opportunità tra generi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono, ad ambo i sessi, la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica, prevenendo altresì pregiudizi e azioni lesive del rispetto della persona;
 - esercita le funzioni conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
 - promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;
 - partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

ART. 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ALL'UNIONE

1. Il conferimento integrale delle funzioni è determinato con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte di tutti i consigli comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio dell'Unione.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti gestionali attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio che, per i servizi e gli uffici che si rivolgono ai cittadini, di norma, dovranno prevedere sportelli decentrati nelle singole realtà comunali articolandone l'apertura compatibilmente con le risorse e l'organizzazione dei servizi stessi;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli enti delle spese;
 - l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della titolarità del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni;
 - le modalità di recesso;
 - la disciplina dei processi decisionali.

ART. 8 - COMPETENZE DEGLI ORGANI DELL'UNIONE E DEI COMUNI

1. L'Unione è un ente di secondo livello e - in quanto tale - deve essere funzionale alla governabilità politica dei singoli Comuni. Tutte le funzioni attribuite sono gestite dalla struttura amministrativa dell'Unione, che dà attuazione alle decisioni degli organi politici dell'Unione stessa e dei singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze. Le delibere di indirizzo approvate da un Comune, fermo restando la loro necessaria legittimità e coerenza con norme, regolamenti o strumenti di pianificazione sovraordinati, devono essere recepite integralmente nelle proposte di delibere dell'Unione allo scopo finale di trovare un'intesa nel caso di divergenze fra i diversi orientamenti. Per tutte le decisioni che riguardassero esclusivamente l'attività o il territorio di un singolo Comune, la competenza decisionale resta di pertinenza dei soli organi comunali, a condizione che i relativi atti siano conformi alle norme vigenti, agli strumenti di pianificazione o ai regolamenti dell'Unione, ferma restando la copertura finanziaria in capo al Comune deliberante.
2. Nelle funzioni conferite, la struttura organizzativa e gestionale dell'Unione attua le decisioni degli organi dei Comuni e le decisioni degli organi dell'Unione.
3. Le decisioni degli organi dell'Unione sono decisioni che riguardano l'intero ambito di Unione o almeno due Comuni. Le decisioni degli organi dei Comuni sono decisioni che riguardano soltanto le attività e il territorio del singolo Comune.
4. Le decisioni degli organi dell'Unione si articolano in:
 - a) decisioni esclusive degli organi dell'Unione, inerenti a:
 - procedimenti relativi ad aspetti organizzativi interni o dell'ente quale soggetto giuridico (quali ad esempio la gestione del personale, i servizi informatici, la trasparenza e l'anticorruzione, l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della funzione conferita);
 - funzioni proprie dell'Unione (quali ad esempio il funzionamento degli organi, il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente, la gestione dei beni propri dell'Unione),
 - funzioni eventualmente attribuite dall'ordinamento alle Unioni di Comuni (quali ad esempio le funzioni di tutela e sviluppo delle zone montane);

b) decisioni degli organi dell'Unione previ indirizzi deliberati dagli organi dei Comuni, inerenti a:

- funzioni di pianificazione e programmazione sovracomunale;
- discipline regolamentari di settore, poiché tali regolamenti di Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni;
- funzioni relative alle forme e alle modalità di gestione dei servizi da affidare all'esterno, poiché i Comuni possono formulare indirizzi generali o esprimere preferenze in merito alle modalità di gestione. Di tali indirizzi si tiene conto per la decisione finale con obiettivi di integrazione e convergenza fra i vari Comuni,
- investimenti dell'Unione, nella definizione dei quali l'organo competente dell'Unione stabilisce i criteri di suddivisione dei finanziamenti fra i Comuni (nel caso di investimenti di interesse generale) oppure tiene conto degli indirizzi dei Comuni (nel caso di investimenti di interesse di uno o più Comuni).

5. Le decisioni degli organi dei Comuni si articolano in:

a) decisioni esclusive degli organi dei Comuni, inerenti a funzioni proprie del Comune (quali ad esempio il funzionamento degli organi, il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente, la gestione del patrimonio, la quantificazione in merito alle entrate tributarie ed extratributarie dei Comuni, le decisioni relative alla partecipazione e al recesso dall'Unione, al conferimento e al recesso dalle convenzioni di gestione associata);

b) decisioni degli organi del Comune nel quadro programmatico stabilito dall'Unione, inerenti a:

- funzioni attuative di piani e programmi deliberati dall'Unione che interessano esclusivamente il territorio di un solo Comune (sono esclusi gli atti che riguardano due o più territori comunali che rimangono nella competenza dell'Unione);
- funzioni che richiedono un comportamento uniforme dei Comuni, i quali decidono previo indirizzo o quadro programmatico dell'Unione (quali ad esempio gli indirizzi per la posizione dell'ente che il rappresentante dovrà tenere in occasione delle assemblee degli organi partecipati, gli atti in materia tributaria residuali rispetto a quanto previsto dalla lettera precedente). In mancanza dell'indirizzo o quadro programmatico dell'Unione decide l'Unione stessa;
- funzioni esclusive di un Comune oppure le attività relative al territorio di un Comune, che possono richiedere l'adozione di regolamenti o di altri atti amministrativi da parte di organi del Comune stesso.

6. Il presidente dell'Unione esercita le competenze relative alle funzioni proprie dell'Unione quali quelle che deve svolgere in qualità di legale rappresentante e capo dell'organizzazione e quelle attribuitegli dalla legge.

7. Tutte le restanti funzioni dell'organo monocratico (artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e leggi speciali) rimangono di competenza del sindaco.

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 9 - ORGANI ISTITUZIONALI

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Unione montana, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (*Disposizioni in materia di Comunità e aree montane*) continua a svolgere le funzioni connesse all'esercizio del proprio mandato.
2. Gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Sono rimborsate le spese di viaggio purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese per gli amministratori locali.
3. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.
4. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nel presente statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
5. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, non superiore a sei per le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a quattro negli altri casi.
6. L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
7. Gli organi indirizzo e di governo dell'Unione: consiglio, giunta e presidente costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.
8. La costituzione, l'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolati dalla legge e dalle norme del presente statuto.
9. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata quinquennale. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
10. In tutti i casi di rinnovo, i sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
11. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
12. Per la determinazione dei quorum di cui al presente statuto si applica l'arrotondamento matematico.

ART. 10 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio dell'Unione è di cinque anni.
2. Il Consiglio dell'Unione è formato, oltre che dai Sindaci quali membri di diritto, da n. 2 Consiglieri, 1 di maggioranza ed 1 di minoranza, eletti da ciascun Consiglio dei Comuni membri, tra i propri componenti.
3. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale. In caso di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, i consiglieri dell'Unione decadono dalla loro carica dalla data di scioglimento del consiglio comunale.

4. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al consiglio dell'Unione – decade dalla carica ed è sostituito da un nuovo consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente statuto.
5. Ai consiglieri non è riconosciuta alcuna indennità. Permane il diritto a fruire dei permessi e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori locali". Sono rimborsate le spese di viaggio purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese per gli amministratori locali.

ART. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali relativi alle materie di cui all'art. 42 del D.lgs. 267/2000, oltre alle competenze individuate da specifiche norme, nonché dal presente statuto.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 12 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza il consiglio elegge nel proprio seno il presidente del consiglio, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
2. Il presidente rappresenta l'intero consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, in particolare:
 - a) convoca e presiede il consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, statuti, regolamenti, convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento, il presidente del consiglio è sostituito dal vice presidente, eletto con le stesse modalità di elezione del Presidente di cui al comma 1.
4. Il presidente e il vice presidente del consiglio cessano dalle rispettive cariche a seguito della convalida dei nuovi consiglieri nominati successivamente al rinnovo di ogni singolo consiglio comunale.
5. In caso di dimissioni del presidente e/o del vice presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 13 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

1. Il consiglio dell'Unione si rinnova in modo dinamico con la convalida dei nuovi consiglieri nominati dai rispettivi Comuni a seguito di elezioni comunali; i consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza dei rispettivi mandati che avviene al momento dell'elezione del rispettivo nuovo consiglio comunale.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali di uno o più Comuni soggetti al voto, il consiglio dell'Unione può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili relativamente ai Comuni chiamati al voto.
3. Le dimissioni da consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al presidente del consiglio dell'Unione, al presidente del consiglio comunale di appartenenza e al sindaco del Comune di appartenenza; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione con le stesse modalità previste per la presentazione delle dimissioni da consigliere comunale.
4. I consigli comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione in conformità al presente statuto. I consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. I rappresentanti designati dai consigli comunali entrano far parte del consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

5. In caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data della loro surrogazione.
6. In caso di inadempienza di uno o più dei consigli comunali dei Comuni membri all'elezione o alla surroga dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione entro il termine previsto nel comma 5, il presidente è tenuto a segnalare il caso al difensore civico regionale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000. Decorso il termine di cui al comma precedente, il consiglio si intende comunque legittimato ad operare se risultano designati almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati.
7. Nel caso in cui un gruppo consiliare di un consiglio comunale non provveda all'elezione dei propri rappresentanti si procede a formale sollecito del presidente del consiglio. Il consiglio dell'Unione si intende comunque legittimato ad operare se risultano designati almeno i 2/3 dei consiglieri componenti.

ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed enti dipendenti o comunque partecipate dall'Unione. I consiglieri hanno diritto di accesso o di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione, sono tenuti al loro utilizzo e trattamento in conformità alla normativa vigente e ne rispondono dell'uso non conforme alla legge.
2. Il consigliere può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
3. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 15 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari dell'Unione, eventualmente costituite.
2. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1. Nella prima seduta di insediamento successiva al rinnovo di un consiglio comunale il consiglio dell'Unione procede alla convalida dell'elezione dei nuovi componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Anche il consigliere eletto dal rispettivo consiglio comunale a ricoprire la carica di consigliere dell'Unione per sostituzione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal consiglio dell'Unione.
3. Si applicano ai consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali.
4. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute ordinarie consecutive del consiglio dell'Unione. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal consigliere al presidente del consiglio. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del presidente del consiglio o di un qualsiasi consigliere. La decadenza è formalizzata con deliberazione del consiglio. A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 17 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DEL SUO PRESIDENTE

1. La convocazione della prima seduta del consiglio, dopo il rinnovo di ogni consiglio comunale, è disposta dal presidente dell'Unione o, in caso di mancata elezione di questi, dal Consigliere più anziano entro dieci giorni dal completamento delle designazioni dei propri rappresentanti da parte dei singoli consigli comunali.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo presidente del consiglio sono presiedute dal presidente dell'Unione o in caso di mancata elezione del presidente dell'Unione dal consigliere più anziano di età;

ART. 18 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente del consiglio dispone la sua convocazione su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto dei componenti il consiglio dell'Unione, ovvero su richiesta dell'organo di revisione dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione. Il presidente formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di assenza o impedimento ovvero di dimissioni, a tali adempimenti provvede il vice presidente del consiglio dell'Unione ovvero il Consigliere più anziano in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo.

2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito all'indirizzo indicato da ciascun consigliere o via pec o con altre modalità telematiche, o a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni in caso di sessione ordinaria, tre giorni prima in caso di sessione straordinaria. In caso d'urgenza i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
3. Ogni consigliere all'insediamento comunica i riferimenti degli indirizzi di posta elettronica ai quali inviare gli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione; può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione gli vengano recapitati soltanto mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato.
4. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso il presidente, prima della conclusione della seduta del consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione. In questo caso la convocazione del presidente vale come avviso di convocazione per i consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli consiglieri assenti.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del consiglio da parte di almeno un quinto dei componenti del consiglio dell'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie indicate all'art. 11 del presente statuto.
2. Il presidente del consiglio ne dispone la convocazione inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei consiglieri presso la segreteria dell'Unione secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio dell'Unione.
3. Il regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito internet dell'ente e dei Comuni associati.

ART. 20 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 21 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (con arrotondamento matematico all'unità superiore) più uno dei componenti designati dell'Unione.
Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo del numero di cui sopra più uno dei consiglieri assegnati all'Unione.
2. Le sedute sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) il presidente del consiglio dispone le modalità di seduta segreta nel caso in cui il contenuto di interpellanze, interrogazioni o presentazione di mozioni o tenore degli interventi su singole pratiche attenga ad apprezzamenti, comportamenti, meriti o demeriti delle persone;
 - b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge anche in relazione ad esigenze di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio e al segretario, gli assessori che devono eventualmente relazionare sulla materia, vincolati al segreto d'ufficio.
4. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio o, in mancanza di questi, dal presidente dell'Unione; altrimenti dal consigliere più anziano di età.
5. Il consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 22 - VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le schede bianche si sommano al numero delle schede valide per la determinazione del quorum dei consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
3. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 23 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o in altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario.
4. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente statuto, il consigliere più giovane svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio dell'Unione può costituire commissioni temporanee per lo studio di oggetti specifici e commissioni permanenti.
2. La costituzione e la disciplina delle commissioni sono demandate al regolamento per il funzionamento del consiglio.

ART. 25 - GRUPPI CONSILIARI

1. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
2. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile, informa il consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

3. Ai capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente statuto, dal regolamento del consiglio e dalla legge.

ART. 26 - ATTI DELIBERATIVI

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate all'albo pretorio telematico dell'ente.
2. I verbali delle deliberazioni adottate dal consiglio sono esaminati ed approvati dal consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

ART. 27 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Commissario Straordinario della Comunità Montana "Sirentina".
2. Nella prima seduta si procederà alla convalida dei rappresentanti comunali in seno all'Unione, alla costituzione del Consiglio dell'Unione, all'approvazione dello Statuto, alla elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione e del Presidente dell'Unione.
3. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio dell'Unione eleggerà nel proprio seno tra i Sindaci dei Comuni associati il Presidente dell'Unione, con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri membri dell'Unione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta. Nel caso di esito negativo si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto Presidente dell'Unione colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

ART. 28 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. La durata in carica del Presidente dell'Unione è di anni cinque.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta la cessazione della carica di Presidente dell'Unione. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.
3. Nel caso in cui nel corso del mandato vi sia l'elezione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di appartenenza del Presidente e lo stesso venga rieletto Sindaco, il medesimo continuerà ad espletare le funzioni di Presidente fino alla scadenza del mandato.

ART. 29 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il presidente dell'Unione ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Unione, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al segretario, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate all'Unione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate o confermate entro quarantacinque giorni dalla sua elezione ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il presidente nomina i responsabili dei ruoli di direzione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
6. Il presidente dell'Unione ha potere di delega generale e speciale su singole materie, o di firma di atti, a uno o più sindaci-assessori, al segretario generale, al vice segretario generale, ai dirigenti.

ART. 30- VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il vice presidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta coadiuva il presidente dell'Unione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 31- COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La giunta dell'Unione è composta dal presidente e da un numero di assessori pari a quattro.
2. Gli assessori sono nominati dal Presidente tra i componenti delle Giunte dei comuni membri in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Il Presidente, nella seduta di elezione, dà comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti la Giunta esecutiva nella prima seduta utile, al fine della ratifica.
4. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni. In caso di dimissioni o di decadenza di un Assessore, il Presidente provvede alla surroga con altro componente. Il Presidente può revocare un Assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle Giunte comunali. L'Assessore resta in carica fino alla nomina del sostituto.
5. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.
6. Quando non si è più componente dell'esecutivo comunale si decade dalla carica di Assessore dell'Unione e si resta in carica fino alla nomina del sostituto.
7. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina la decadenza della Giunta che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 32 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto in capo ad altri soggetti;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge, oltre alle deliberazioni di variazione di bilancio di propria competenza in base alla normativa vigente;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio;

e) a riferire annualmente al consiglio sulla propria attività.

ART. 33 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione che ne determina l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i Segretari comunali, il Segretario dell'Unione.
4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare Sindaci ed Assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di Enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di Enti Locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
8. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 34 - PRINCIPIO DI DISTINZIONE

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Unione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. Nei casi di carenza di disciplina delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.
5. I rapporti tra organi politici e dirigenti sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 35 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione orienta l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti principi che hanno come riferimento la centralità dei cittadini:
 - a) organizzazione dei servizi in un'unica struttura amministrativa;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, attraverso l'uso di tecnologie informatiche e telematiche, nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza dell'azione amministrativa;
 - d) autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule che promuovano la qualità del lavoro e dell'occupazione, la coesione sociale, il contrasto alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità;
 - e) fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e del tessuto socio economico territoriale, privilegiando un sistema di servizi a rete;
 - f) superamento del sistema gerarchico-funzionale, mediante struttura a matrice che prevede una struttura centrale "verticale", al servizio di tutti i territori, che consenta il presidio delle funzioni specialistiche, ottimizzando l'impiego del personale, ed una struttura territoriale "orizzontale" funzionale all'operatività sul territorio per i servizi alla comunità, in base alle caratteristiche del singolo municipio, considerando che la consistenza della presenza sul territorio delle unità organizzative deve essere il frutto di un equilibrio fra esigenze politiche, personale a disposizione, efficienza ed efficacia dei servizi.

2. L'Unione - nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa - stabilisce la propria struttura e le modalità di gestione dei servizi conferiti dai Comuni attraverso il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) le modalità di pianificazione del fabbisogno di personale e di accesso all'impiego;
 - c) le funzioni del segretario, del vice segretario e l'apporto dei segretari dei Comuni all'attività dell'Unione;
 - d) le funzioni dei dirigenti, del coordinatore e dei responsabili dei servizi;
 - e) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
 - f) l'eventuale costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'ente.
3. Il disegno organizzativo è funzionale a mantenere saldo il principio di rappresentanza politica espresso dai cittadini e consente a sindaci, assessori e consiglieri comunali di compiere scelte coerenti con il mandato elettorale espresso dalla propria comunità, potendo confrontarsi con dipendenti che lavorano e conoscono direttamente le caratteristiche del singolo territorio. Contestualmente il disegno organizzativo consente di mantenere stretti i rapporti con le zone più periferiche, con il volontariato e con le fasce sociali più fragili, evitando l'indebolimento connesso all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.
4. L'Unione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali quali rappresentanti dei diritti dei lavoratori e delle istanze generali dei cittadini.

ART. 36 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza, della prevenzione della corruzione e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 37 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio direttamente reclutato dall'Unione in base alle normative vigenti ovvero trasferito, comandato o distaccato dai Comuni aderenti o da altri enti - per assicurare il pieno e corretto espletamento delle funzioni e attività proprie o affidategli.
2. L'Unione riconosce il ruolo del confronto, sia per quanto riguarda l'applicazione del CCNL Funzioni Locali sia per la contrattazione a livello di Unione, da svilupparsi con le organizzazioni sindacali di categoria e la RSU.
3. L'Unione riconosce le competenze professionali dei dipendenti quale valore fondante della propria organizzazione, nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni del personale dipendente.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in una "dotazione organica" il cui fabbisogno viene pianificato ed attuato.
5. La gestione del personale si basa su principi di responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, delle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
6. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
7. Il personale dipendente dei Comuni e che opera negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito ovvero distaccato o comandato presso l'Unione o trasferito nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

ART. 38- PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Unione persegue il principio di trasparenza e prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni erogate, in linea con quanto previsto dalla Costituzione e dalla vigente normativa in materia, consentendo di rendere visibile e controllabile dall'esterno la propria attività e quella dei propri dipendenti e di favorire lo sviluppo di diffuse forme di controllo del buon andamento e dell'imparzialità.

ART. 39 - SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO

1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l'Unione si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione stessa, per svolgere le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000. Il segretario è nominato dal presidente, sentita la giunta. Nell'atto di nomina, il presidente può stabilire le eventuali ulteriori funzioni, comprese quelle di cui all'art. 97, c. 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000.
2. Il presidente può nominare un vice segretario, sentita la giunta. Nell'atto di nomina, il presidente può stabilire eventuali ulteriori funzioni, oltre a quelle vicarie del segretario.
3. Il vice segretario è individuato tra i segretari o tra i dirigenti dell'Unione o dei Comuni aderenti all'Unione, in possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di segretario.
4. Gli incarichi di segretario e di vice segretario non possono comportare oneri aggiuntivi per l'ente.

TITOLO IV- FINANZA E CONTABILITA'

ART. 40 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse finanziarie e strumentali e in caso di necessità di risorse umane. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile. La stessa previsione si applica in caso di riattribuzione delle funzioni in capo ai Comuni.
3. L'Unione può deliberare un regolamento di contabilità unico per l'Unione.
4. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dai consigli dei Comuni. In sede di espressione del parere i consigli possono formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
5. Il regolamento unico di contabilità è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.
 - e) Tutela delle prerogative delle minoranze.

ART. 41 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Lo schema di bilancio di previsione, approvato dalla giunta unitamente a tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti, è trasmesso ai Comuni aderenti, per eventuali osservazioni delle giunte comunali, per il tramite dei rispettivi sindaci.
3. L'Unione, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, può deliberare il ricorso a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti nell'ambito di funzioni conferite.

<h2>TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</h2>

ART. 42 - PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. L'Unione può deliberare un regolamento unico ed integrato per l'impostazione e definizione del sistema dei controlli e gestione della performance per l'Unione e gli enti aderenti.
2. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dai consigli dei Comuni. In sede di espressione del suddetto indirizzo i consigli possono formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
3. Il regolamento unico del sistema dei controlli e della performance è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.
4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare la performance organizzativa ed individuale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
5. L'Unione sviluppa un sistema dei controlli interni integrato Unione e Comuni e definisce un sistema di obiettivi-indicatori-target per l'attuazione di un modello di performance unico.
6. I sistemi dei controlli interni e di gestione della performance, unici ed integrati ai sensi dei precedenti commi, garantiscono la rilevazione dei dati e la definizione di obiettivi con riferimento ai singoli enti.

ART. 43 - PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE E PERFORMANCE

1. L'organizzazione e l'attività dell'Unione sono ispirati alle logiche della programmazione, rendicontazione e performance.
2. Il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione è deputato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili devono essere coerenti e interdipendenti.
3. Nella definizione del sistema della programmazione e rendicontazione l'ente adotta principi di massima accessibilità ai dati e di trasparenza.
4. Gli strumenti della programmazione dell'Unione sono rappresentati:
 - a. dal piano strategico dell'Unione o altro documento equivalente;
 - b. dal documento unico di programmazione consolidato ed integrato con gli enti aderenti (o altro documento di programmazione generale previsto dalla normativa vigente);
5. Per gli strumenti della programmazione triennale e annuale e della rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione si fa rinvio alle normative ed alla disciplina interna all'ente.
6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Unione si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

ART. 44 - SISTEMI DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

1. Il sistema dei controlli interni sulle attività dell'Unione, in applicazione dei principi generali dettati dalla normativa vigente, garantisce l'unitarietà dei controlli svolti internamente presso l'ente.
2. Il sistema dei controlli interni è articolato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, da apposito regolamento.
3. Il controllo esterno sulla gestione è svolto dagli organi preposti e, in particolare, dall'organo di revisione e dall'organismo indipendente di valutazione (o altro organo equivalente).
4. La composizione dell'organo di revisione, la durata in carica, i motivi di decadenza e la cessazione, le funzioni ed i compiti, sono regolati dalle norme contabili di riferimento e da quanto stabilito nel regolamento di contabilità.
5. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento.
6. Oltre ai pareri ed alle relazioni alla cui redazione l'organo di revisione è tenuto da specifiche disposizioni di legge, il medesimo svolge l'attività di collaborazione con il consiglio in ordine a specifici atti di gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 45 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi in tutte le forme previste dalla legge;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - promuove il confronto e la concertazione con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo, nonché per la cura dei beni comuni. A tal proposito, con apposito regolamento sono disciplinate e promosse le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione finalizzate alla cura dei beni comuni e alla realizzazione di attività solidaristiche.

ART. 46 - ALBO PRETORIO TELEMATICO

1. L'Unione pubblica all'albo pretorio telematico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze e gli altri atti che devono essere pubblicati a norma di legge, nonché i documenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 47 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'Unione conforma la sua attività al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla stessa detenute allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Con apposito regolamento sono disciplinate le diverse forme di accesso previste dalla legge, prevedendone modalità, esclusioni e limiti nell'esercizio.
3. A tal fine, in conformità alle specifiche norme di legge, viene assicurata la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Unione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la sua organizzazione e la sua attività cui corrisponde il diritto dei cittadini di accedervi direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, ovvero di richiedere i medesimi dati, in caso di omessa pubblicazione.

ART. 48 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. È assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 49 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Ai fini del presente statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e/o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 1.000 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio o della giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate, anche in via telematica, in carta semplice

Statuto dell'Unione Montana "Sirentina"

sottoscritta per esteso dagli interessati residenti nel territorio dell'Unione; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

4. Con apposito regolamento sono disciplinati ulteriori istituti di partecipazione.

ART. 50 - DIFENSORE CIVICO

1. L'Unione può attribuire le funzioni del difensore civico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 267/2000, mediante apposita convenzione.
2. Il difensore civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
3. Spettano al difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 51 - ATTI REGOLAMENTARI

1. Fino all'approvazione di nuovi atti regolamentari, l'Unione applica, per quanto compatibili con le norme del presente statuto, i regolamenti approvati dagli organi della disciolta Comunità Montana "Sirentina".

ART. 52 NORME FINALI

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio telematico dei Comuni di Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro e Tione degli Abruzzi. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
3. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'albo pretorio telematico dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Lo statuto viene altresì pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo ed inserito nella rete telematica regionale.
5. Lo statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

